

**UFFICIO TRIBUTI**  
**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**  
**ANNO 2013**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Visto l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;  
Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n.23;  
Visto l'art. 1, commi 161-170, della L. 27.12.2006, n. 296;  
Visto l'art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni in L. 26.04.2012, n. 44;  
Vista la Legge 24 dicembre 2012, n. 228;  
Visto l'art. 10, comma 4 del D.L. 08.04.2013, n. 35;  
Visto il D.L. 21.05.2013, n. 54;

**INFORMA**

Che entro il **17 GIUGNO 2013** deve essere effettuato il **VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA** dell'imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per l'anno **2013**.

**SOGGETTI PASSIVI:** Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull'immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessionari di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

**IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA:** Il tributo è dovuto su tutti gli immobili posseduti, eccetto i terreni agricoli di cui alla lettera h) dell'art.7 del D.Lgs.504/92 ed i fabbricati rurali ad uso strumentale (cat. D/10), ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT, nonché gli altri immobili esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 9, comma 8, D..Lgs 23/2011.

A partire dall'anno 2013, **L'IMPOSTA SU TUTTI GLI IMMOBILI E' INTERAMENTE VERSATA AL COMUNE, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo "D" (immobili produttivi).**

**PER GLI IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE "D" (immobili produttivi):**

- a) il moltiplicatore passa da 60 a 65;
- b) la quota fissa dello **0,76%** è riservata e versata a favore dello **STATO** con **CODICE TRIBUTO 3919**

**BASE IMPONIBILE:**

- *Fabbricati iscritti in catasto:* rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutata del 5%**, applicando i seguenti **moltiplicatori**, diversi a seconda della **categoria catastale** del fabbricato:  
**160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;  
**140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;  
**80** per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;  
**65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;  
**55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- *Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati:* valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3 del D. Lgs. 504/92;
- *Aree fabbricabili:* valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 5, comma 5, D. Lgs. 504/92).

**ALIQUOTE:** Si riportano di seguito le aliquote del tributo stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2001:

- **ALTRI IMMOBILI 0,76%;**
- **ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 0,40%;**
- **FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,20%;**

**ABITAZIONE PRINCIPALE:** Ai fini del tributo, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Si considera anche abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non **risulti locata**, nonché, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non **risulti locata**.

**DETRAZIONE:** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale compete una detrazione di imposta di € 200,00, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale. Compete inoltre una **maggiorazione della detrazione** di € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale, fino ad un massimo di € 400,00. La detrazione e la maggiorazione spettano fino a concorrenza dell'imposta dovuta sull'abitazione principale e relative pertinenze.

**VERSAMENTO:** Il versamento della **PRIMA RATA**, da effettuare entro il **17 GIUGNO 2013**, è pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno 2013, calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della **SECONDA RATA**, da versare entro il **16 DICEMBRE 2013**, è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con l'eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base di eventuali atti pubblicati e di nuove disposizioni di legge emanate.

Il versamento della **PRIMA RATA** dell'imposta municipale propria, **E' SOSPESO ESCLUSIVAMENTE PER LE SEGUENTI CATEGORIE DI IMMOBILI:**

- a) **ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE**, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) **UNITA' IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- c) **TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI** di cui all'art. 13, comma 4,5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;

Il versamento dell'imposta deve eseguirsi **esclusivamente a mezzo MODELLO F24 (sezione IMU e altri tributi locali)**, utilizzando i codici tributo sotto indicati. Il **CODICE COMUNE** da indicare è **F915**. L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è inferiore a € 12,00.

#### **Codici Tributo:**

- 3912 IMU su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE;
- 3913 IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale non classificati in categoria D/10 - COMUNE;
- 3914 IMU per i terreni – COMUNE;
- 3916 IMU aree fabbricabili – COMUNE;
- 3918 IMU per altri fabbricati – COMUNE;
- 3919 IMU per i fabbricati classificati nella categoria "D" – STATO

**DICHIARAZIONE:** I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarativi cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

**Noci, maggio 2013**

IL RESPONSABILE  
FISCALITA' LOCALE  
F.to Antonia LOCOROTONDO